



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PERUGIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | RIGHETTI | GIULIANO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BACARO | MAURO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CARIGNANI | MASSIMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 94/09
spedito il 04/02/2009
- avverso la sentenza n° 132/02/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
contro: COMUNE DI PERUGIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ROSSI DOTT. ANTONIO
VIALE SEMPIONE, 28 06012 CITTA' DI CASTELLO PG

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2007. 0188101 I.C.I. 2002
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2007-0188283 I.C.I. 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2007-0188292 I.C.I. 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2007-0188316 I.C.I. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2007-01883301 I.C.I. 2005

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 94/09

UDIENZA DEL

24/11/2010

ore 16:00

SENTENZA

N°

22/02/11

PRONUNCIATA IL:


24 NOV 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8 MAR 2011

Il Segretario

IL SEGRETARIO
COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Umberto Capriola)



La [redacted] snc appellava la decisione n. 132/2/08 del 16 sett. 2008, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia a seguito di ricorso contro gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Perugia per ICI dal 2002 al 2006.

Il Comune aveva emesso gli avvisi contestando la omessa dichiarazione per detti anni e recuperando la differenza dell'imposta dovuta rispetto a quella versata.

L'appellante contesta la decisione perché i primi giudici avrebbero sposato in toto le motivazioni dell'Ufficio. Ripropone tutte le eccezioni già sollevate in primo grado ed in particolare l'assenza di motivazione negli avvisi di accertamento e la mancanza di parametri di riferimento. Contesta la motivazione di mancata dichiarazione, perché la stessa è stata effettuata all'atto dell'acquisto e dovrebbe avere effetto anche per gli anni successivi.

Si costituisce e controdeduce il Comune sostenendo la legittimità degli avvisi di accertamento e contestando tutte le osservazioni dell'appellante. In particolare insiste sulla mancata dichiarazione, perché il contribuente avrebbe dovuto presentare dichiarazione annuale in base a quanto disposto dall'art. 5 comma 5 del D. lgs. 504/1992.

OSSERVA LA COMMISSIONE: il primo punto da chiarire è quello riferito all'obbligo o meno della presentazione della dichiarazione tutti gli anni o se fosse sufficiente pagare sulla base di quanto dichiarato all'atto dell'acquisto del terreno. Questo collegio, in base a quanto contenuto nell'art. 5 comma 5 del D. lgs. 504/92 per le aree fabbricabili e nell'art. 10 comma 4 dello stesso decreto per gli immobili in senso più generale, ritiene che la dichiarazione annuale sia obbligatoria ed il valore deve essere adeguato sulla base dei parametri che il citato decreto contempla. Competeva quindi al contribuente provvedere alla dichiarazione ICI per i terreni edificabili attribuendo loro un valore rispondente ai parametri di cui al decreto 504/92. Pertanto sotto questo aspetto l'accertamento è legittimo e di conseguenza lo sono anche i valori accertati e non specificatamente contestati. Ciò è assorbente degli altri motivi di lagnanza e di conseguenza l'appello è da respingere.

Giusti motivi concorrono per la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Commissione rigetta l'appello del contribuente confermando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale. Spese compensate.

Perugia, 24.11.2010

IL RELATORE



* IL PRESIDENTE

